

Per il tribunale di Latina l'indicazione del credito in sofferenza nuoce alla reputazione della società


# Imprese tutelate contro le banche

## Niente segnalazioni alla centrale rischi se il debito è uno solo

DI ANTONIO CICCIA

Imprese più tutelate contro le banche. Non possono attentare alla reputazione commerciale di una società segnalandola alla banca d'Italia (in particolare alla cosiddetta Centrale rischi) come società insolvente, quando l'impresa ha un unico debitore, seppure l'importo elevato, tra l'altro in contestazione davanti al giudice e oppaia comunque florida patrimonialmente.

A bloccare una segnalazione di questo tipo, fatta dalla Banca di Roma ai danni di una società in rovina di Latina, difesa dall'avvocato Cristiano Pennacchia, è stato il tribunale locale con un provvedimento di urgenza (ordinanza 5076 depositata il 22 luglio 2002, causa n. r.g. 191/2002/B, giudice Maria Teresa Onorato) el quale si è evidenziato come l'iniziativa della banca portava ingiustificatamente discreditato a un'impresa, per la quale in realtà non sussistevano notizie di altre esposizioni debitorie rilevanti. Quindi, a fronte di un unico debito, per di più oggetto di contestazione da parte del cliente, il tribunale ha ritenuto, in via d'urgenza,



che costituisce un pericolo grave e irreparabile a carico dell'impresa il passaggio «a sofferenza» (e cioè nella categoria degli insolventi) del credito vantato dalla banca, con il giudizio negativo che ciò comporta in tutto il sistema finanziario collegato alla Banca d'Italia. L'impresa proprio a causa di questa segnalazione rischia di vedersi negare il credito presso altre banche, con il grave rischio di uno squilibrio finanziario e anche in ipotesi estreme di fallimen-

to. Da qui l'ordine di cancellare la segnalazione del credito come credito in sofferenza. Ma vediamo di approfondire i contenuti del provvedimento che risulta in linea anche con alcune pronunce del garante della privacy sulle centrali rischi private (che in parallelo a quella pubblica forniscono dati sulla situazione economica di imprese e consumatori).

In base alla disciplina vigente (T.u. bancario e delibera Cicer 29/3/94) le banche devono segna-

lare alla centrale rischi tenuta dalla banca d'Italia le linee di credito concesse ai propri clienti. Si tratta di un enorme archivio che è finalizzato al giudizio sull'esposizione di un'impresa con il sistema degli intermediari. In ambito pubblico l'istituto di via Nazionale censisce tutti i finanziamenti di importo superiore a 150 milioni (vecchie lire) e tutti i crediti in sofferenza (questi ultimi senza limiti minimi di importo). La centrale rischi (e anche quelle analoghe private) mette a disposizione di circuiti bancari o finanziari informazioni analitiche sui finanziamenti rilasciati a cittadini e imprese, in modo da permettere agli operatori del settore di valutare la posizione di coloro che richiedono un finanziamento. Nella centrale sono conservate informazioni commerciali potenzialmente negative (per esempio una sofferenza, una morosità), che se non corrette o pertinenti possono nuocere all'immagine commerciale di un'impresa e alla sua stessa operatività. Il presupposto per la segnalazione «a sofferenza» è rappresentato dall'insolvenza giudizialmente accertata (per esempio con una dichiarazione di falli-

mento) o situazioni equiparabili alla stessa. Con riferimento alla società in esame il tribunale di Latina ha riscontrato l'illegittimità della segnalazione: non vi era insolvenza perché non è tale la situazione debitoria riferita a un unico debito contestato nel suo ammontare.

Non vi era neppure una situazione equiparabile, poiché non è stata provata un'oggettiva difficoltà economica. Anzi, depongono in senso contrario la proprietà di immobili (il capannoni aziendali) e un ingente volume di affari. A fronte di queste notizie, da cui non si ricava un pericolo per la stabilità del sistema creditizio, il giudice ha accolto il ricorso dell'impresa e ha ordinato alla banca la cessazione della segnalazione «a sofferenza» della posizione della società.

A richiamare gli intermediari finanziari a corrette segnalazioni alle centrali, seppure dal diverso profilo del legittimo trattamento dei dati personali (legge 675/96) è stato il garante della privacy, il cui intervento in alcuni casi ha raggiunto l'effetto sostanziale di bloccare segnalazioni incongrue. Il garante si è pronunciato più di frequente con riferimento a centrali rischi private (si veda la relazione per il 2001 disponibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). In materia peraltro va ricordato che i dati relativi allo svolgimento delle attività economiche (come l'esposizione debitoria, l'insolvenza ecc.) fanno parte di quei dati che possono essere trattati senza consenso (artt. 12 e 20 della legge 675/96 si scopre alla lettera f).

Gli archivi vanno però aggiornati continuamente per eliminare i nomi di coloro che sono stati iscritti per errore o in maniera illegittima o per i quali, comunque sono venuti meno i presupposti della loro segnalazione. Altrimenti è violata la legge sulla privacy. Questo vale per gli archivi pubblici, ma anche per tutte le banche date parallele formate da soggetti privati, che le mettono a disposizione del pubblico.

Sulla base di questo principio il garante più volte ha ordinato di rettificare con tempestività segnalazioni erronee e di aggiornare le segnalazioni vecchie. Altra indicazione del garante ha riguardato il periodo di conservazione dei dati nella centrale rischi stabilito da alcune società (cinque anni dalla data di estinzione del contratto di finanziamento); è eccessivo con riferimento a finanziamenti estinti. Va aggiunto, infine, che sia nel caso di violazioni delle disposizioni relative alla centrale rischio della Banca d'Italia sia con riferimento alle centrali rischi private può scattare una responsabilità civile per segnalazione scorretta. Una responsabilità che può portare alla condanna, nel caso di violazione della legge sulla privacy, al risarcimento dei danni non patrimoniali. (riproduzione riservata)

La Cassazione amplia l'interpretazione delle disposizioni del codice civile e si allinea alla Corte Ue

# L'attività ausiliaria è ramo d'azienda

## La cessione senza il sì dei lavoratori

DI FRANCESCO DE DOMINICIS

La Corte di cassazione ha aperto un varco nella definizione di ramo d'azienda, facendo piazza piena di tutti i paletti finora posti nell'interpretazione delle norme del codice civile. E così anche un'attività ausiliaria, adesso, può rientrare in questa categoria. La relativa cessione, quindi, è possibile senza chiedere il consenso ai lavoratori interessati. La Cassazione, con due sentenze dal contenuto praticamente identico della cessione lavoro (n. 10701 e n. 10761 depositate il 22 e il 23 luglio), si allinea, dunque, alla Corte di giustizia Ue. Ampliando, e non di poco, l'applicabilità delle disposizioni del codice civile (art. 112) relative, appunto, alla cessione di ramo d'azienda.

La cessione di alcune attività aziendali, ausiliarie o logistiche, in tempo avrebbe infatti richiesto il consenso dei lavoratori. E ciò perché una vendita di questo tipo sarebbe rientrata nella più generale cessione di contratto, che avrebbe richiesto il consenso del contraente ceduto, cioè del lavoratore trasferito. Adesso, invece, per la Cassazione la norma in questione, così come modificata dal decreto legislativo 18/2001 attuativo della direttiva Ce 8/50, racchiude in sé una nozione di trasferimento d'impresa con

### Dalla linea restrittiva al trasferimento individuale

Le sentenze della Cassazione in rassegna (n. 10701 e n. 10761 depositate il 22 e il 23 luglio) potrebbero aprire un dibattito anche acceso. Ciò perché la nuova interpretazione dei giudici di legittimità, circa la cessione del ramo d'azienda, risulta nettamente più estensiva della precedente. Si è infatti passati da una linea restrittiva a una che, in sostanza, cancella qualsiasi limite alla definizione in questione. E se fino alla pronuncia della Cassazione potevano rientrare solo poche attività ora, secondo il nuovo principio, anche un singolo dipendente con certe caratteristiche di autonomia potrebbe vedersi spedito a lavorare altrove. Si realiz-

zerebbe così una sorta di cessione individuale di dipendente.

Detto ciò, ed è forse un caso limite, aziende e imprese, adesso, si vedono la strada spianata per qualsiasi tipo di cessione. Una possibilità, questa, che potrà, in alcuni casi, risultare come una boccata d'ossigeno per bilanci in rosso e, più in generale, per situazioni economiche non proprio floride. Ma, allo stesso tempo, le decisioni dei giudici di piazza Cavour non saranno accolte con lo stesso entusiasmo da tutti quei dipendenti che versano in situazioni incerte, per di più sul punto di «essere ceduti». E senza alcuna possibilità di opporsi.

più attenuati caratteri di materializzazione. Considera cioè attività economica, e quindi possibile oggetto di trasferimento, anche i soli lavoratori. Purché questi, per essere stati addetti a un ramo dell'impresa e per avere acquisito un complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro. E ciò senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o di altri beni.

L'interpretazione dei giudici di legittimità sembrerebbe un po' più in linea con l'attuale assetto socio-economico, caratterizzato da una netta propensione delle imprese a disfarsi delle attività ausiliarie, cioè delle articolazioni strumentali alla pro-

duzione, verso una loro estesa delocalizzazione.

Con queste due sentenze, dunque, 22 dipendenti di una società di telecomunicazioni di livello internazionale si sono visti respinti i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di cassazione. Di questi, sei appartenevano al servizio logistica e altri 16 al servizio manutenzione e calibrazione impianti. I due servizi in questione erano stati ceduti dal loro datore di lavoro ad altre due società. Ma, a giudizio dei lavoratori ricorrenti, questi reparti non costituivano attività autonome, perché svolgevano funzioni che si sarebbero snaturate fuori dell'originario contesto. E, dunque, il trasferimento avrebbe richiesto la loro approvazione, perché si sarebbe trattato di una più

generale cessione di contratto. Ma i giudici della sezione lavoro di piazza Cavour, ribaltando, come detto, i precedenti orientamenti, hanno dato ragione alla società di telecomunicazioni, legittimando, così, la contestata cessione.

Un'interpretazione di questo tipo, si legge nelle sentenze, congiuga le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro. E non è condivisibile, peraltro, secondo i giudici di legittimità, l'opinione della dottrina diffusa in passato, secondo cui il fenomeno del decentramento delle imprese potrebbe agevolare l'uso del trasferimento d'azienda come strumento di estromissione dal mondo lavorativo dei dipendenti. (riproduzione riservata)